



Città di Vigevano

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

FONDO PERSONALE NON DIRIGENTE

La presente relazione tecnico-finanziaria è stata redatta al fine di individuare e quantificare i costi relativi alla Contrattazione Decentrata Integrativa e di attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio; essa è articolata seguendo l'indice riportato nella Circolare RGS n. 25 del 19.7.2012.

Ogni sezione è completata con l'illustrazione delle voci elementari corredate dalle informazioni ritenute necessarie. Le parti ritenute non pertinenti sono comunque presenti con la formula "parte non pertinente allo specifico accordo illustrato" per consentire al Collegio dei Revisori (Organo di certificazione) di valutare anche la coerenza delle parti ritenute non pertinenti.

III. 1 Modulo I

Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

In data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL del Comparto Funzioni Locali, per il triennio normativo ed economico 2019-2021, con cui sono state introdotte nuove regole di costituzione del fondo, che sostituiscono integralmente tutte le discipline in materia dei precedenti CCNL, che devono pertanto ritenersi disapplicate, fatte salve quelle espressamente richiamate nelle nuove disposizioni".

Il menzionato CCNL 16/11/2022, all'articolo 79, ha introdotto la nuova disciplina per la costituzione del fondo in parola, mantenendo la suddivisione del fondo stesso tra risorse stabili, disciplinate ai commi 1 e 1-bis, che restano confermate negli anni successivi, e risorse variabili, regolate ai commi 2 e 3, la cui composizione deve essere valutata annualmente.

Così come indicato dalla Corte dei Conti con la pronuncia n. 157/2010, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., la quantificazione delle risorse decentrate – parte stabile - è effettuata annualmente in via automatica e obbligatoria, senza margine di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale. L'Amministrazione può, però, incrementare il fondo per la contrattazione decentrata con ulteriori risorse variabili, nel rispetto dei vincoli di Bilancio e dei limiti di spesa per il personale e delle disposizioni poste dall'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010, per l'incentivazione di prestazioni, previste

da specifiche disposizioni di legge, per il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità e per l'attivazione di nuovi servizi e/o il miglioramento di quelli esistenti.

Spetta all'organo politico di governo valutare l'entità delle risorse del fondo per la parte definita "risorse variabili", individuandone la relativa copertura nell'ambito delle capacità finanziarie disponibili in bilancio, con particolare riferimento alle risorse relative alla percentuale pari all'1,2% del monte salari 1997, secondo quanto previsto dall'art. 79, comma 2, lett. b) del nuovo CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021.

Con deliberazione di G.C. n. 110/2023 "Autorizzazione integrazione risorse variabili e Linee indirizzo per contrattazione collettiva integrativa (CCI) triennio 2023-2025 e accordo annuale utilizzo risorse anno 2023", la Giunta ha fornito linee di indirizzo circa i criteri e le modalità costitutive e procedurali da osservare in materia di incremento delle voci economiche variabili del fondo 2023, demandando al Dirigente del Personale la definitiva costituzione del fondo e sono state espresse alla Delegazione Trattante di parte pubblica e, per essa, al Presidente individuato nel Segretario Generale, le direttive da seguire nella trattativa da condurre per la pattuizione dei criteri di ripartizione del fondo risorse decentrate, tra le diverse modalità di utilizzo previste.

In data 19 settembre 2023 è stata sottoscritta l'Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del Comune di Vigevano parte normativa ed economica.

Rilevato che l'art. 23 del D.lgs. n. 150/2009 modificato dall'art. 15 del D.lgs. n. 75/2017 stabilisce che le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'art. 52, comma 1 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione alle competenze professionali e ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione;

Preso atto che su questa scelta, che riprende le previsioni dettate dall'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 150/2009, si sono espressi il Dipartimento della Funzione Pubblica e la Ragioneria Generale dello Stato, chiarendo (ex pluris parere FF.PP. n. 60130 del 10.9.2018) che "le progressioni economiche, dovendo riferirsi a quote limitate di personale (e quindi non maggioritarie), non possono interessare più del 50% della platea dei potenziali beneficiari".

Assunto che la disciplina delle progressioni economiche è materia di contrattazione tra parte datoriale e parte sindacale, è stato espresso l'indirizzo di destinare risorse al finanziamento di nuove progressioni economiche orizzontali, nel rispetto della misura massima del 50% della platea dei potenziali beneficiari, mantenendo gli attuali criteri previsti dal decentrato.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 17 del CCNL 16/11/2022, gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento, con la

medesima deliberazione di G.C. n. 110/2023 è stato autorizzato l'incremento dello stanziamento complessivamente destinato alla retribuzione accessoria delle Posizioni Organizzative, rispetto ai valori stanziati nel 2017, nel rispetto del tetto di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017.

Con determinazioni dirigenziali n. 711 e 828 è stato costituito il Fondo risorse decentrate personale non dirigente anno 203 ed effettuata la ricognizione del fondo annualità 2022 in attuazione del CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16/11/2022.

Ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono stati erogati in corso d'anno i compensi dovuti gravanti sul fondo 2023 (indennità di comparto, incrementi economici, retribuzione di posizione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa, indennità di rischio, indennità di reperibilità, indennità di turno, maggiorazione lavoro ordinario, indennità delle educatrici di asilo nido, ecc.), il cui importo complessivo è comunque inferiore al totale delle risorse stabili già approvate per l'anno precedente.

Nella parte stabile è stato riportato l'importo unico consolidato costituito dalle risorse decentrate stabili del fondo 2017 indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL 22/1/2004.

Dal fondo sono state detratte le risorse destinate nell'anno 2017 alle posizioni organizzative/alte professionalità nonché le decurtazioni per ricondurre il fondo nei limiti di quello del 2016.

III. 1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

➤ Risorse storiche consolidate

L'art. 79, comma 1, del nuovo contratto prevede che “la parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;

b) un importo, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018;

c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

d) da un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art.76 (incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”;

Il contenuto dell'art. 79, comma 1, lett. d), di cui sopra, appare identico a quello dell'art. 67, comma 2, lett. b), del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018, con l'analogo obiettivo di non depauperare le risorse di parte stabile del fondo risorse decentrate con gli incrementi contrattuali nazionali.

Tali somme, in base alla dichiarazione congiunta del CCNL 21/05/2018 non sono soggette ai limiti di crescita del fondo previsti dalla normativa vigente e, pertanto, sono decurtate dal totale del fondo oggetto di raffronto con quello del 2016.

Tale impostazione è confermata dalla pronuncia n. 19/SEZAUT2018/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei Conti in data 9.10.2018, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 221/201/QMIG, enunciando il seguente principio di diritto: *“Gli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettabili ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare, al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 75/2017.*

Il differenziale per il costo delle progressioni economiche orizzontali, previsto ex art. 79, comma 1, lett. d) del nuovo CCNL triennio 2019-2021, è a carico della parte stabile del fondo, analogamente al CCNL 2016-2018, risulta necessario incrementare la parte stabile del fondo *ad hoc* del valore complessivo, dato dalla somma dei singoli differenziali, per neutralizzare il maggior peso delle posizioni economiche dei dipendenti in servizio alla data della stipula a causa dei nuovi importi tabellari (aumentati dal rinnovo contrattuale).

Tale aggiunta “figurativa” deve essere effettuata anche sul fondo anno 2022, in occasione del Conto Annuale, determinando il valore del differenziale, identico in entrata e in uscita dal fondo, pari a € 14.128,48 per compensare il maggiore costo annuale delle progressioni economiche orizzontali già assegnate alla data della stipula.

L'importo del differenziale resta confermato a regime (sui valori inclusivi dell'elemento perequativo di cui alla tabella F) nella parte stabile del fondo anche nel 2023 e annualità successive, aggiungendosi a quello del differenziale calcolato in esito al CCNL 21 maggio 2018.

La somma per il differenziale è fuori dal limite anno 2016 perché correlata a un beneficio contrattuale.

In virtù di quanto disposto dal successivo comma 1-bis del citato art. 79, inoltre, “A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1, (1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del CCNL) nella parte stabile del fondo confluisce anche la quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1: tale quota è destinata prioritariamente a garantire la continuità dei pagamenti dei differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione).

Al totale delle risorse stabili sono sottratti, oltre al fondo per le posizioni organizzative/alte professionalità (EQ), le decurtazioni per ricondurre il fondo al limite 2016 ai sensi della vigente disciplina.

Le risorse decentrate “stabili” si riferiscono esclusivamente alle voci che non sono soggette a valutazioni discrezionali da parte dell’Amministrazione e sono prioritariamente destinate al finanziamento degli istituti contrattuali aventi caratteristiche di certezza e continuità quali:

- progressioni economiche orizzontali, garantendo nel tempo tali risorse
- fondo per la corresponsione dell'indennità di comparto;
- indennità al personale educativo asili nido (art. 33 CCNL 22.1.2004);
- incremento indennità personale educativo asili nido (art. 6 CCNL 22.1.2004);
- oneri per la riclassificazione del personale di cui al CCNL del 1/4/1999;

specificando che le disponibilità finanziarie necessarie al pagamento delle suddette voci retributive sono allocate nei capitoli ordinari di pagamento degli stipendi ed oneri riflessi;

Le risorse stabili risultanti ancora disponibili dopo la destinazione delle quote finalizzate a finanziare gli istituti stabili possono essere utilizzate per gli istituti tipici del salario accessorio.

Il Fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 79 del CCNL 2019/2021 del 16/11/2022, per l'anno 2023 risulta, come da allegato schema di costituzione del Fondo così riepilogato:

Costituzione fondo anno 2023		
RIFERIMENTO CONTRATTUALE	DESCRIZIONE	IMPORTO
RISORSE STABILI		
Art. 79, comma 1, lett. a) CCNL 16.11.2022 (2019-2021) Art. 67, comma 1 CCNL 21.5.2018	A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate” è costituito da un unico importo consolidato (IUC) di tutte le risorse decentrate stabili, indicate nell'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 come certificate dal Collegio dei Revisori, il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi	1.686.808,65
Art. 79, comma 1, lett. a) CCNL 16.11.2022 (2019-2021) Art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2018	Decurtazione risorse destinate, nel 2017, al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative poste a carico del bilancio dell'ente	-353.000,00
Art. 79, comma 1, lett. a) CCNL 16.11.2022 Art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2018	IMPORTO UNICO CONSOLIDATO RISORSE STABILI	1.333.808,65
RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE – ART. 67 COMMA 2		

Art. 79, comma 1, lett. a) CCNL 16.11.2022 (2019-2021)	Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno (annualità 2022 € 3.540,29)	307.435,21
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018		

RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE CCNL 2019-2021

Art. 79, comma 1, lett. c) Adeguamento limite art. 33 D.L. 34/2019	Incremento delle dotazioni organiche. Nuove assunzioni: adeguamento del limite del salario accessorio del personale fissato dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017	
---	--	--

TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	1.641.243,86
---	--------------

DECURTAZIONI

Risorse destinate al personale ATA Allegato D al Decreto del Ministero dell'Interno del 16 ottobre 1999	-16.413,19
Risorse destinate al personale assegnato a servizi esternalizzati	-59.808,50
Riduzione art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 (come novellato dalla L. n. 147/2013 e Circolare 20/2015 RGS/MEF): limite del fondo al 2010 al netto delle riduzioni del personale in servizio con storicizzazione al 2014 delle riduzioni – 13,87% parte stabile	-288.337,43

TOTALE RISORSE STABILI AL NETTO DELLE DECURTAZIONI ANNI PRECEDENTI E PO	1.276.684,74
---	--------------

Limite 2016	1.127.382,45
-------------	--------------

DECURTAZIONE PER SUPERAMENTO LIMITE 2016 (pari a € 1.127.382,45) – ART. 23 COMMA 2 – D.LGS. 75/2017 (VEDI ALLEGATO B)	149.302,29
---	-------------------

TOTALE RISORSE STABILI 2023 RISPETTO LIMITE 2016	1.127.382,45
--	---------------------

RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE – CCNL 2016-2018 – Art. 67 comma 2

Art. 79, comma 1, lett. a) CCNL 16.11.2022 (2019-2021)	a) Importo su base annua, pari a € 83,20, per le unità di personale destinatarie del presente CCNL, in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	31.200,00
Art. 67 comma 2 lett. a) CCNL 21.5.2018 Dichiarazione congiunta n. 5 (del. 19/2018 Sezione Autonomie)		
Art. 79, comma 1, lett.		

a) CCNL 16.11.2022 (2019-2021) Art. 67, comma 2, lett. b) CCNL 21.5.2018	Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data Differenza tra incrementi contrattuali e costo storico progressioni Dichiarazione congiunta n. 5 (del. 19/2018 Sezione Autonomie)	
	Incremento differenziali posizioni economiche anno 2016	2.016,80
	Incremento differenziali posizioni economiche anno 2017	5.654,26
	Incremento differenziali posizioni economiche anno 2018	14.045,40
Art. 67, comma 2, lett. d) e) f) g) CCNL 21.5.2018	Voci non presenti	
RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE – CCNL 2019-2021 – Art. 79 comma 1		
Art. 79, comma 1, lett. b) CCNL 16.11.2022 (2019-2021)	Importo su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018 (l'incremento decorre retroattivamente dal 1.1.2021) (n. dipendenti 328 fonte dato Conto Annuale)	27.716,00
Art. 79, comma 1, lett. c) CCNL 16.11.2022 (2019-2021)	Risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici	
Art. 79, comma 1, lett. d) CCNL 16.11.2022 (2019-2021)	Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. Maggior costo determinato dal rinnovo contrattuale (differenziale) a regime, dal 2023, valori inclusivi dell'elemento perequativo.	19.028,62
Art. 79, comma 1, lett. d) 1-bis CCNL 16.11.2022 (2019-2021)	Quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alla differenza stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Per l'anno 2023 la quota è riproporzionata in rateo d'anno (9/12).	31.886,11
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2		131.547,19
SOMME STABILI A DISPOSIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA		1.258.929,64
	DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	1.127.382,45
	DI CUI: TOTALE RISORSE non SOGGETTE AL LIMITE	131.547,19

III.1.2. Sezione II - Risorse variabili

In questa Sezione della relazione è data evidenza alle risorse del fondo che il Contratto collettivo di lavoro di riferimento individua al fine di alimentare il Fondo e che non hanno caratteristica di certezza per gli anni successivi.

L'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, prevede che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali.

Art. 79 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997)

L'art. 79, comma 2, lett. b) del nuovo CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021 prevede che "In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza".

In considerazione dell'accertata sussistenza, nel bilancio dell'ente, della relativa capacità di spesa, con la citata deliberazione n. 110/2023 è stata autorizzata l'integrazione nella misura dell'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, pari a € 134.630,06: dette risorse andranno ad incrementare sia le disponibilità del fondo (€ 97.575,46) che il budget delle posizioni organizzative (€ 37.045,6), autorizzando l'incremento dello stanziamento complessivamente destinato alla retribuzione accessoria delle Posizioni Organizzative rispetto ai valori stanziati nel 2017, nel rispetto del tetto di cui all'art. 23, comma 2 del D.lgs.75/2017, per la corresponsione, nell'anno 2023, dell'indennità di posizione e di risultato delle Elevate Qualificazioni, di cui il 23% viene destinato a retribuzione di risultato ex art. 17, comma 4, del CCNL 16/11/2022;

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni e risultati del personale

Per la costituzione del fondo, annualità 2023, nota Prot. n. 6789 del 27/01/2023 è stato richiesto ai Dirigenti e all'Avvocato Civico di indicare gli importi e i capitoli di spesa dove risultano impegnati gli stanziamenti destinati a finanziare le risorse variabili riconducibili agli istituti di cui all'art. 67, comma 3 – lettera c) CCNL Funzioni Locali 2016-2018, richiamato dall'art. 79 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021 (*risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzare secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge*).

Tali risorse, così come comunicate dai Dirigenti competenti, sono inserite nel bilancio di previsione 2023. Nell'allegato prospetto contabile di calcolo e di esposizione del fondo provvisorio risorse decentrate 2023 sono riportate separatamente e non inserite tra le voci considerate soggette al taglio per il raffronto del limite dell'anno 2016.

A seguito di formale atto di indirizzo da parte dell'organo politico (deliberazione di Giunta Comunale n. 110/2023 è stata autorizzata l'integrazione delle suddette risorse variabili.

Nel prospetto contabile di calcolo e di esposizione del fondo risorse decentrate 2023 sono riportate separatamente e non inserite tra le voci considerate soggette al taglio per il raffronto del limite dell'anno 2016;

Tali somme restano fuori dal blocco della dinamica retributiva in quanto autoalimentate e stanziare nei vari capitoli di bilancio e, quindi, neutre rispetto al fondo delle politiche di sviluppo in quanto poste meramente figurative del fondo stesso.

TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2		115.568,52
DECURTAZIONI		
Riduzione art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 (come novellato dalla L. n. 147/2013 e Circolare 20/2015 RGS/MEF): limite del fondo al 2010 al netto delle riduzioni del personale in servizio con storicizzazione al 2014 delle riduzioni – 13,87% parte variabile		-10.008,44
Riduzione ex art. 1 comma 236 L. 208/2015 (principio rispetto del Fondo 2015 decurtazione per la riduzione del personale non dirigente in servizio) parte variabile		-3.599,98
RISORSE VARIABILI AL NETTO DELLE RIDUZIONI		101.960,10
Incremento stanziamento complessivamente destinato alla retribuzione accessoria delle Posizioni Organizzative € 37.045,60		37.045,60
Assegno ad personam dipendenti incaricati ex art. 110 e art. 90 del Tuel da assoggettare a verifica art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017		23.800,00
Totale risorse variabili da assoggettare a verifica		162.805,70
Limite 2016		133.021,64
DECURTAZIONE PER SUPERAMENTO LIMITE 2016 (pari a € 133.021,64) – ART. 23 COMMA 2 – D.LGS. 75/2017 (VEDI ALLEGATO B)		29.784,06
TOTALE RISORSE VARIABILI 2023 SOGGETTE AL LIMITE		72.176,04
Equivalenti incrementi in costituzione fondo		-8.500,00
Equivalenti incrementi in costituzione fondo		-7.000,00
TOTALE RISORSE VARIABILI 2023 DISPONIBILI PER ATTIVITA' VALUTABILI		56.676,04
RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE – CCNL 2016-2018 – Art. 67 comma 3		
Art. 79, comma 2, lett. a)	Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, nuove	

CCNL 16.11.2022 (2019-2021) Art. 67, comma 3, lett. a) CCNL 21.5.2018	Convenzioni- art. 43, L. 449/1997 – se attività non ordinariamente rese	
Art. 79, comma 2, lett. a) CCNL 16.11.2022 (2019-2021) Art. 67 comma 3 lett. b) CCNL 21.5.2018	Risorse Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 16, commi 4 e 5, D.L. 98/2011)	
Art. 79, comma 2, lett. a) CCNL 16.11.2022 (2019-2021) Art. 67 comma 3 lett. e) CCNL 21.5.2018	Eventuali somme residue dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.4.1999	
Art. 80, comma 1, CCNL 16.11.2022 (2019-2021) Art. 68 comma 1 CCNL 21.5.2018	Economie fondo anno precedente solo provenienti da parte stabile (incremento una tantum)	119.274,80
RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE – CCNL 2019-2021 – Art. 79 commi 2 e 3		
Art. 79, comma 3, CCNL 16.11.2022 (2019-2021)	Incremento di cui all'art. 79 comma 3 del CCNL 16/11/2022, ex art. 1, comma 604, Legge 234/2021, (in misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018. Tali risorse, pari a € 20.593,15, incrementano sia le disponibilità del fondo che il budget delle posizioni organizzative (Elevate Qualificazioni), secondo il rapporto di forza che i due aggregati hanno registrato nel 2021: - € 16.542,48 euro per il fondo comparto 80,33% - € 4.050,67 euro per le PO (EQ) 19,67%	16.542,48
Art. 79, comma 5, CCNL 16.11.2022 (2019-2021)	Incremento di cui all'art. 79 comma 3 del CCNL 16/11/2022 di competenza anno 2022 (trasferito sull'esercizio 2023 una tantum) - € 16.542,48 euro per il fondo comparto 80,33% - € 4.050,67 euro per le PO (EQ) 19,67%	16.542,48
Art. 79, comma 5 CCNL 16.11.2022 (2019-2021)	Quota relativa agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza dell'anno 2021 che è possibile computare una tantum, ai sensi del comma 5 art. 79 CCNL 2019-2021 Importo su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018 (l'incremento decorre retroattivamente dal 1.1.2021) (n. dipendenti 328 fonte dato Conto Annuale)	27.716,00
Art. 79, comma 5 CCNL 16.11.2022	Quota relativa agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza dell'anno 2022 che è possibile computare	27.716,00

(2019-2021)	una tantum, ai sensi del comma 5 art. 79 CCNL 2019-2021 Importo su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018 (l'incremento decorre retroattivamente dal 1.1.2021) (n. dipendenti 328 fonte dato Conto Annuale)	
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017		207.791,76
Incentivi funzioni tecniche		
Art. 79, comma 2, lett. a) CCNL 16.11.2022 (2019-2021) Art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018	Cap. 10108315/0 Censimento permanente della popolazione 2023 - contributo fisso, in base all'indicazione del Responsabile Servizio Demografico, con nota Prot. 6398 in data 28/01/2023	4.438,40
	Cap. 10108318/0 "Incarichi per censimento", Censimento permanente della popolazione 2023 - contributo variabile, in base all'indicazione del Responsabile Servizio Demografico, con con nota Prot. 6398 in data 28/01/2023	4.535,15
Art. 79, comma 2, lett. a) CCNL 16.11.2022 (2019-2021) Art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018	Cap. 10111300/0 Compensi Ufficio Legale previsti dell'art. 27 del CCNL del 14.9.2000	8.077,00
Art. 79, comma 2, lett. a) CCNL 16.11.2022 (2019-2021) Art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018	Cap. 1011103/0 Compensi Avvocatura derivanti da rimborsi spese legali parte soccombente	15.000,00
Art. 79, comma 2, lett. a) CCNL 16.11.2022 (2019-2021) Art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018	incentivi funzioni tecniche in conto lavori pubblici	244.500,00
Art. 79, comma 2, lett. a) CCNL 16.11.2022 (2019-2021) Art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018	incentivi funzioni tecniche in conto servizi	76.000,00
Art. 79, comma 2, lett. a) CCNL 16.11.2022 (2019-2021) Art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018	Incentivi funzioni tecniche in conto servizi educativi	35.491,53
Art. 79, comma 2, lett. a)	Incentivi anti-evasione IMU-TARI co.1091 L. 145, 30/12/2018	12.000,00

CCNL 16.11.2022 (2019-2021)		
Art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018		
Art. 79, comma 2, lett. c) CCNL 16.11.2022 (2019-2021)	Quota di proventi contravvenzionali eccedente le riscossioni del precedente esercizio, come confermato dal Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile, con apposita nota Prot. n. 18736 del 10/03/2023;	32.500,00
Art. 67, comma 3, lett. c) CCNL 21.5.2018		
Totale specifiche disposizioni di legge		432.542,08
SOMME VARIABILI A DISPOSIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA		712.509,88
	DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	72.176,04
	DI CUI: TOTALE RISORSE non SOGGETTE AL LIMITE	640.333,84

III.1.3 – Sezione III - Decurtazioni del Fondo

In questa sezione della relazione è data evidenza alle riduzioni effettuate in base alle disposizioni emanate negli ultimi anni.

In particolare, l'art. 9, comma 2 bis del DL 78/2010, così come novellato dalla L. 147/2013, con il quale si dispone che "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".

La Circolare n. 20/2015 del MEF- RGS, in merito alle istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del L. 78/2010 convertito, con modificazioni, in legge 122/2010 come modificato dall'art. 1, comma 456 della L. 147/2013, ha specificato che dal 01 gennaio 2015:

- non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;
- non si dovrà procedere alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio;
- le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dall'anno 2015 devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'art. 9

comma 2 bis dovuto sia all'applicazione del limite relativo all'anno 2010 sia alla riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010;

L'importo delle decurtazioni ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 per l'anno 2014 è stato per le risorse stabili pari ad € 46.481,92, per effetto del superamento del limite dell'anno 2010, e pari ad € 241.855,51, per effetto della riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010, per un totale di decurtazioni da apportare al Fondo Risorse stabili anno 2015 e successivi pari ad € 288.337,43;

Preso atto che la citata circolare non chiarisce come consolidare le decurtazioni operate in parte variabile, trattando solo di quelle operate in parte stabile, si è ritenuto opportuno consolidare le stesse in riduzione alla parte variabile del fondo pari a € 10.008,44;

L'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015, riproduce in larga parte la struttura dell'art. 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente".

La circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2016 "Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2016 - Circolare MEF-RGS n. 32 del 23 dicembre 2015 - Ulteriori indicazioni", ha precisato che:

- sulla base delle previsioni dettate dal comma 236 della legge n. 208/2015, cd di stabilità 2016, le risorse per il salario accessorio nel 2016 non devono superare quelle del 2015;*
- sulla base del citato comma 236 della legge di stabilità 2016, il fondo deve essere decurtato in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;*

La riduzione art 1 comma 236 della Legge 208/15 rileva solo ai fini del limite 2016.

A decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispettivo importo determinato per l'anno 2016, come previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.

Al totale delle risorse stabili sono sottratti, oltre al fondo per le posizioni organizzative/alte professionalità, le decurtazioni per ricondurre il fondo al limite 2016 ai sensi della vigente disciplina.

III.1.4. Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo distribuibile, sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti.

Il Fondo anno 2023 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, in applicazione delle disposizioni contenute è costituito in complessivi € **1.971.439,52** di cui € **1.258.929,64** risorse stabili e € **712.509,88** per risorse variabili.

III.1.5. Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

III.2- Modulo II

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Questo modulo è destinato a restituire, in coerenza con le risorse rese disponibili in sede di costituzione del Fondo, la relativa programmazione di utilizzo come formalmente concordata in sede di accordo integrativo.

III.2.1 – Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto i prelievi dalle risorse decentrate stabili derivanti dalle progressioni economiche già realizzate in godimento al 1.1.2023, degli oneri derivanti dalla riclassificazione del personale, in base al CCNL del 31/3/1999, pari a € 2.823,90 e degli istituti erogabili in forma automatica (indennità di comparto B-C; indennità personale educativo asili nido e indennità per il personale educativo e docente scolastico nonché delle somme ex art. 67, comma 3, lett. c).

III.2.2. - Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

In questa sezione vanno rappresentate tutte le poste regolate nell'ambito della Contrattazione Decentrata Integrativa 2023, che verranno formalizzate nel contratto integrativo specifico sottoposto a certificazione e quindi esplicitati i diversi istituti economici toccati dall'attività negoziale trattati.

III.2.3. - Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

III.2.4. - Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle precedenti:

QUADRO DI SINTESI DELLE MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE ANNUALITA' ECONOMICA 2023		
RISORSE STABILI		%
Progressioni orizzontali anni precedenti (art. 68, comma 1, CCNL 2016-18)		
Importo utilizzato su base annua per retribuire i dipendenti con progressione calcolato con le informazioni possedute al momento della costituzione del fondo dell'anno di riferimento	414.410,70	32,92%
Aumenti contrattuali differenziali economici (peo)		
Nuovi differenziali economici 2023		
Le risorse assegnate alle progressioni orizzontali sono definite annualmente al momento del riparto del fondo. "Le progressioni economiche, dovendo riferirsi a quote limitate di personale (e quindi non maggioritarie), non possono interessare più del 50% della platea dei potenziali beneficiari".	53.000,00	4,21%
Indennità di comparto B e C quota carico fondo (art. 68, comma 1, CCNL 2016-18)	151.425,72	12,03%
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, secondo periodo, CCNL 14.09.2000) (Art. 68, comma 1, CCNL 2016-18)	1.201,44	0,10%
Incremento indennità per personale educativo e docente (art. 6, CCNL 5.10.2001)	9.727,68	0,77%
Oneri derivanti dalla riclassificazione del personale, in base al CCNL del 31/3/1999	2.823,90	0,22%
Quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alla differenza stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Per l'anno 2023 la quota è riproporzionata in rateo d'anno (9/12).	31.886,11	2,53%
RISORSE UTILIZZATE DA PARTE STABILE UTILIZZO INDISPONIBILE TRATTAMENTI ECONOMICI FISSI, ART. 68, COMMA 1	664.475,55	
Indennità condizioni di lavoro (art. 68, comma 2, lett. c) e art. 70-bis CCNL 2016-18)	88.715,25	7,05%
Indennità turno, compensi 24, comma 1, CCNL 14.09.2000 (art. 68, comma 2, lett. d) CCNL 2016-18)	103.402,00	8,21%
Reperibilità	25.181,36	2,00%
Compensi specifiche responsabilità (art. 68, comma 2, lett. e) e art. 70 quinquies CCNL 2016-18, ex art. 17, lett. f) CCNL 1.4.1999	46.780,00	3,72%
Compensi specifiche responsabilità (art. 68, comma 2, lett. e) e art. 70 quinquies CCNL 2016-18, ex art. 17, lett. i) CCNL 1.4.1999	6.677,78	0,53%
Indennità servizio esterno Polizia Locale (art. 68, comma 2, lett. f) e art. 56 quater CCNL 2016-18	46.840,00	3,72%
Indennità di funzione Polizia Locale (art. 68, comma 2, lett. f) e art. 56 sexies CCNL 2016-18	8.000,00	0,64%

RISORSE UTILIZZATE PER LE FINALITA' DELL'ART. 68, COMMA 2, LETT. C,D,E,F DESTINAZIONE VINCOLATA	325.596,39	
TOTALE	990.071,94	
UTILIZZO DISPONIBILE		
Fondo risorse stabili	1.258.929,64	
Premi correlati alla performance organizzativa e individuale parte stabile	268.857,70	21,36%
RISORSE VARIABILI		
Risorse variabili 2023 incluse nel limite disponibili per attività valutabili	56.676,04	
Art. 68 comma 1 CCNL 21.5.2018 (Economie fondo anno precedente provenienti da parte stabile)	119.274,80	
Risorse variabili escluse dal limite	88.516,96	
Premi correlati alla performance organizzativa e individuale parte variabile	264.467,80	100,00%
Decurtazione € 10.000,00 per incremento risorse disponibili per finanziare gli incarichi di Elevata Qualificazione.	- 10.000,00	
Proiezione performance 2023	523.325,50	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE		b
Specifiche disposizioni di legge nel limite del fondo	8.500,00	
Specifiche disposizioni di legge nel limite del fondo	7.000,00	
Compensi previsti da disposizioni di legge e compensi ISTAT contributo fisso	4.438,40	
Compensi previsti da disposizioni di legge e compensi ISTAT contributo variabile	4.535,15	
Sponsorizzazioni, accordi collaborazione (art. 43, L. 449/1997; art. 15, comma 1, lett. D), CCNL 1998-2001) art. 67, comma 3, lett. a) CCNL 2016-18)		
Incentivi funzioni tecniche - Lavori pubblici (art. 113 del D.lgs. 50/2016 dal	244.500,00	

2018)		
Incentivi funzioni tecniche - Servizi e forniture (art. 113 del D.lgs. 50/2016 dal 2018)	111.491,53	
Compensi Avvocatura	8.077,00	
Incentivi anti-evasione IMU-TARI co.1091 L. 145, 30/12/2018	12.000,00	
Compensi Avvocatura derivanti da rimborsi spese legali parte soccombente (previsti dall'art. 27 del CCNL del 14.9.2000) art. 67, comma 3, lett. c) CCNL 2016-18	15.000,00	
Specifiche disposizioni di legge (art. 15, comma 1, lett. k) CCNL 1998-01) (art. 67, comma 3, lett. c) CCNL 2016-18 Art. 208 del D.lgs. 285/92 CdS,		
Controllo ZTL	€ 17.500,00	
Servizio viabilistico per eventi impattanti sulla città	€ 15.000,00	
TOTALE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE	448.042,08	
TOTALE FONDO 2023	1.971.439,53	
Fondo 2023 risorse stabili	1.258.929,64	
Totale utilizzo risorse stabili	1.258.929,64	
Fondo 2023 risorse variabili	712.509,81	
Totale utilizzo risorse variabili	712.509,88	
TOTALE VERIFICA UTILIZZO COMPLESSIVO FONDO 2023	0,00	
Straordinari	97.109,85	
Incremento di cui all'art. 79 comma 3 del CCNL 16/11/2022 quota EQ	4.050,67	
Art. 79, comma 5 Incremento di cui all'art. 79 comma 3 del CCNL 16/11/2022 di competenza anno 2022 (trasferito sull'esercizio 2023 una tantum) quota EQ	4.050,67	
TOTALE EQ	398.155,94	
Decurtazione dal fondo € 10.000,00 per incremento risorse disponibili per finanziare gli incarichi di Elevata Qualificazione.	10.000,00	
Retribuzioni di posizione e di risultato EQ (Risultato 23% fondo)	408.155,94	

III.2.6. - Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione, la relazione dà dimostrazione del rispetto di tre vincoli di carattere generale:

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità personale educativo nidi d'infanzia e indennità per il personale educativo e docente scolastico, oneri riclassificazione personale) saranno tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il D.lgs. 75/2017 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (differenziali economici).

III.3 Modulo III

Confronto con il fondo anno 2016

VERIFICA DEI LIMITI AL TRATTAMENTO ACCESSORIO

ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017

VERIFICA DEI LIMITI AL TRATTAMENTO ACCESSORIO

ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 E ART: 79 COMMA 6 CCNL 2019-2021

	ANNO 2016	ANNO 2023
Costituzione del fondo risorse decentrate dei dipendenti risorse stabili	€ 1.480.382,45	€ 1.686.808,65
Retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e alte professionalità imputate a bilancio	- 353.000,00	- € 353.000,00
Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni <i>ad personam</i> non più corrisposti al personale cessato dal servizio		€ 307.435,21
Decurtazioni consolidate		- 364.559,12
LIMITE ART. 23, CO. 2, ADEGUATO AI SENSI ART. 33, D.L. N. 34/2019 ADEGUAMENTO LIMITE ART. 33 di 34/2019 Personale 2018 n. 323 Personale 2023 n. 308,90 (previsione)		
RISORSE STABILI DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 (al netto delle decurtazioni e PO e delle somme escluse)	€ 1.127.382,45	€ 1.276.684,74
DECURTAZIONE RISORSE STABILI DA OPERARE		€ 149.302,29

	ANNO 2016	ANNO 2023
Totale della costituzione del fondo risorse decentrate dei dipendenti risorse variabili	€ 227.042,60	
Voci variabili escluse dal fondo per la verifica del limite	- 94.020,96	-
TOTALE RISORSE VARIABILI DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	€ 133.021,64	€ 101.960,1
<i>Incremento stanziamento complessivamente destinato alla retribuzione accessoria delle Posizioni Organizzative di € 37.045,6</i>		€ 37.045,6
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 E ART. 90 DEL TUEL DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23, COMMA 2, DEL D.LGS. 75/2017 P. € 3.000,00 M. € 20.800,00		€ 23.800,00
TOTALE RISORSE VARIABILI DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23, COMMA2, DEL D.LGS. 75/2017	€ 133.021,64	€ 162.805,7
DECURTAZIONE RISORSE VARIABILI DA OPERARE		- € 29.784,06

III. 4 – Modulo IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

III.4.1. - Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

La relazione tecnico-finanziaria evidenzia, nel presente Modulo, il rispetto dei limiti di spesa rappresentati dal Fondo sia nella fase programmatoria della gestione economico-finanziaria (Sezione I), sia nella fase delle verifiche a consuntivo (Sezione II). Il Modulo si conclude con la esposizione delle disponibilità economico-finanziarie dell'Amministrazione destinate alla copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo (Sezione III).

Il Fondo per la contrattazione integrativa definisce "limiti di spesa" sia complessivi che riferiti a specifici sottoinsiemi, come le "destinazioni" fisse con carattere di certezza e stabilità (che non possono essere superiori alle relative "risorse" fisse aventi carattere di certezza e stabilità) o alcune risorse con vincolo di destinazione (come quelle relative alle quote di progettazione definite in applicazione dell'articolo 92, commi 5-6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163).

Il presidio dei limiti di spesa del fondo viene effettuato in sede di programmazione, di gestione e di consuntivazione tramite verifiche extracontabili, sulla base di dati che è possibile, in ogni momento, estrapolare dal sistema di contabilità del personale, integrato con il sistema di contabilità finanziaria dell'Ente.

Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente Modulo II.

Viene effettuata puntuale verifica in merito al totale degli stanziamenti di bilancio che corrispondano alla somma da una parte delle voci di retribuzione e contribuzione e dall'altra delle voci del fondo.

III.4.2. - Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Come desunto dal sistema contabile utilizzato ed in relazione alla consistenza finale del fondo 2023, è stato rispettato il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016, comprensivo dell'incremento del fondo del salario accesso

- rio previsto dalle disposizioni contrattuali quali il valore della retribuzione individuale di anzianità (Ria) e degli assegni “ad personam” del personale cessato.

III.4.3. - Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

L'importo complessivo del fondo è stanziato sul bilancio di previsione 2023 coerentemente all'assegnazione delle risorse umane disposta con i provvedimenti dell'Organo di governo e delle disposizioni datoriali dei singoli dirigenti.

Lì 21/09/2023

Il Dirigente

Dott.ssa Enrica Dorisi